

Legge
di applicazione all' Ordinanza federale concernente
l' eliminazione dei rifiuti di origine animale
(dell' 8 marzo 1995)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

vista l' Ordinanza concernente l' eliminazione dei rifiuti di origine animale del 3 febbraio 1993;
visti il messaggio 23 novembre 1994 n. 4331 del Consiglio di Stato e il rapporto 24 febbraio
1995 n. 4331 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

CAPITOLO I
Scopo e competenze

Scopo (artt. 1 e 2 OERA)

Art. 1 La presente legge disciplina gli interventi di competenza cantonale in applicazione dell' Ordinanza federale concernente l' eliminazione dei rifiuti di origine animale del 3 febbraio 1993 (OERA).

Competenze:

a) Consiglio di Stato (artt. 17, 18, 19, 20 e 21 OERA)

Art. 2 ¹Il Consiglio di Stato:

- a. designa il Dipartimento competente per l' applicazione della legislazione federale e cantonale sullo smaltimento dei rifiuti di origine animale;
- b. predispone i servizi e le infrastrutture necessari per l' esecuzione dell' OERA, riservati i compiti che la presente legge attribuisce ad altri organi.

²Il Consiglio di Stato è autorizzato a sottoscrivere convenzioni intercantionali e a stipulare contratti con enti pubblici e aziende private per adempiere ai propri compiti.

b) Ufficio del veterinario cantonale

Art. 3 L' Ufficio del veterinario cantonale esercita le competenze che l' OERA attribuisce all' Autorità cantonale ad eccezione di quelle esplicitamente attribuite ad altre autorità dalla presente legge o dai regolamenti di applicazione.

c) Municipi

Art. 4 I Municipi applicano le misure di polizia locale e svolgono i compiti assegnati loro dalla presente legge.

Collaborazioni

Art. 5 Nell' esercizio delle competenze loro attribuite, gli organi chiamati ad applicare la legislazione in materia di smaltimento dei rifiuti di origine animale possono avvalersi segnatamente della collaborazione:

- a. dei veterinari ufficiali,
- b. degli ispettori delle carni,
- c. dei funzionari dell' Ufficio caccia e pesca,
- d. degli agenti di polizia comunale e cantonale.

CAPITOLO II
Organizzazione della raccolta

Consegna obbligatoria (artt. 4 e 17 OERA)

Art. 6 ¹Il proprietario di carcasse e di altri rifiuti di origine animale è tenuto a consegnarli ai centri di raccolta regionali.

²L' obbligo non sussiste per:

- a. le carcasse di bestiame grosso di cui all' art. 10 della presente legge;
- b. le carcasse di singoli animali di piccola taglia fino ad un peso di 10 chilogrammi che possono essere seppellite;
- c. gli scarti provenienti dalla macellazione o dalla lavorazione delle carni di cui agli artt. 7 e 8 cpv. 5 della presente legge.

³I centri di raccolta disciplinano le modalità di consegna.

Eliminazione da parte del proprietario (art. 16 OERA)

Art. 7 ¹Chi macella o trasforma carne a titolo professionale deve garantire l'eliminazione dei rifiuti di origine animale prodotti, in conformità all'art. 16 dell'OERA.

²Il Cantone provvede, dietro versamento di una tassa stabilita dal Consiglio di Stato, all'eliminazione dei rifiuti che il proprietario non è in grado di eliminare o di far eliminare da aziende private.

Centri di raccolta

a) regionali (art. 4 OERA)

Art. 8 ¹Il Consiglio di Stato istituisce dei comprensori regionali di raccolta, in cui deve funzionare un centro di raccolta.

²Il Consiglio di Stato, sentiti i Municipi, designa per ogni comprensorio un Comune-sede incaricato di allestire il centro di raccolta autonomamente o tramite accordi con altri enti pubblici o aziende private.

³I Comuni facenti parte di uno stesso comprensorio devono stipulare una convenzione che regoli le questioni organizzative, finanziarie ed amministrative riguardanti il centro.

⁴Il Comune-sede ha la facoltà di delegare a privati la gestione del centro di raccolta.

⁵Il Dipartimento può riconoscere determinati impianti di macellazione quali punti di raccolta per i confiscati e i sottoprodotti della macellazione.

⁶Le convenzioni vanno sottoposte per approvazione al Dipartimento competente.

b) intermedi (art. 18 OERA)

Art. 9 ¹Il Cantone predispone un centro per il deposito intermedio delle carcasse provenienti dai punti di raccolta periferici e delle carcasse di bestiame grosso.

²L'Ufficio del veterinario cantonale disciplina le modalità di esercizio del centro intermedio.

Bestiame grosso (art. 17 OERA)

Art. 10 ¹Il Consiglio di Stato predispone un servizio per il recupero di carcasse di bestiame grosso che richiede l'impiego di automezzi e installazioni particolari e ne disciplina le modalità di intervento e di finanziamento.

²Il Dipartimento competente regola gli obblighi dei proprietari di bestiame grosso per quanto riguarda il recupero di animali morti durante l'alpeggio.

³I proprietari sono tenuti a collaborare al recupero delle carcasse dei loro animali.

Trasporto (art. 4 OERA)

Art. 11 ¹Il Consiglio di Stato istituisce un servizio di trasporto delle carcasse e degli scarti di macellazione ad alto rischio sanitario dai centri di raccolta regionali al centro di raccolta intermedio e da questo agli stabilimenti di trattamento.

²L'Ufficio del veterinario cantonale stabilisce le modalità di esercizio.

CAPITOLO III **Trattamento finale**

Smaltimento (artt. 5, 6, 7, 19 e 20 OERA)

Art. 12 Il Consiglio di Stato organizza lo smaltimento degli scarti ad alto rischio sanitario in stabilimenti di eliminazione riconosciuti dall'Ufficio federale di veterinaria.

Sotterramento (artt. 8 e 18 OERA)

Art. 13 ¹Il Consiglio di Stato stabilisce i luoghi per il sotterramento delle carcasse secondo l'art. 8 lett. b) e c) dell'OERA.

²I Municipi autorizzano il sotterramento di carcasse di animali periti in luoghi difficilmente accessibili ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. a) OERA.

CAPITOLO IV **Finanziamento**

Ripartizione:

a) Comuni (art. 22 OERA)

Art. 14 Sono a carico dei Comuni:

a. le spese di costruzione e di gestione dei centri regionali, secondo il riparto operato dal Comune-sede, in proporzione alla popolazione di ogni Comune facente parte del comprensorio;

b. le spese di raccolta delle carcasse di selvaggina o di animali di ignota proprietà

- dal luogo del ritrovamento fino al luogo raggiungibile con automezzo per le carcasse di animali grossi;
- dal luogo del ritrovamento fino al centro di raccolta per le carcasse di altri animali.

b) Cantone (artt. 22 e 23 OERA)

Art. 15 Sono a carico del Cantone:

- la costruzione e la gestione del centro di raccolta intermedio;
- il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti di origine animale dai centri di raccolta fino allo stabilimento di eliminazione;
- il recupero sul posto delle carcasse di animali grossi, limitatamente ai luoghi accessibili con automezzi.

Sussidio recupero carcasse

Art. 16 ¹Il Cantone può subsidiare il recupero delle carcasse mediante elicottero sugli alpi non raggiungibili con automezzi fuoristrada.

²Il sussidio si riferisce esclusivamente al recupero di carcasse di animali grossi o di un numero considerevole di carcasse di bestiame minuto.

³L' entità del sussidio corrisponde al massimo all' 80% dell' importo forfetario fatturato dalle aziende di elitransporto ai detentori di una tessera di membro. Per il computo del sussidio è considerata l' azienda di elitransporto che offre sul mercato locale le condizioni tariffarie più vantaggiose.

⁴Il Dipartimento competente è l' istanza esecutiva competente per le decisioni relative al sussidio.

Tasse e regolamento (art. 22 OERA)

Art. 17 ¹Il Consiglio di Stato fissa:

- una tassa di smaltimento dei rifiuti animali provenienti da macellazione o trattamento di carni a scopo di lucro, per i quali i proprietari non sono in grado di provvedere all' eliminazione;

b) una tassa di smaltimento di altri rifiuti di origine animale. ^[1]

²Il Consiglio di Stato stabilisce inoltre le modalità di incasso e di ripartizione delle tasse.

³Esso fissa anche altre norme relative all' applicazione della presente legge.

CAPITOLO V

Rimedi giuridici ^[2]

Ricorso al tribunale cantonale amministrativo

Art. 17a ^[3] ¹Contro le decisioni emanate dal Consiglio di Stato in base alla presente legge è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

²E' applicabile la legge di procedura per le cause amministrative.

CAPITOLO VI ^[4]

Norme finali

Contravvenzioni

Art. 18 ¹Chi viola le norme della presente legge o le relative norme di applicazione può essere punito con una multa fino a fr. 10' 000.--, riservata l' applicazione della Legge federale sulle epizoozie per le infrazioni alla stessa.

²È applicabile la procedura prevista dal capo II della Legge cantonale per le contravvenzioni.

Abrogazioni

Art. 19 La presente legge abroga gli articoli 15, 16 e 17 della Legge cantonale sui provvedimenti per combattere le epizoozie del 3 giugno 1969.

Entrata in vigore

Art. 20 ¹Decorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l' entrata in vigore. ^[5]

-
- [1] Lett. modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 83.
- [2] Capitolo introdotto dalla L 12.3.1997; in vigore dal 9.5.1997 - BU 1997, 217.
- [3] Art. introdotto dalla L 12.3.1997; in vigore dal 9.5.1997 - BU 1997, 217.
- [4] Numero del capitolo modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 9.5.1997 - BU 1997, 217.
- [5] Entrata in vigore: 1°.6.1995 - BU 1995, 231.